



ASILO INFANTILE
TEOLOGO AGNESI

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE OPERE
PIE AGNESI – CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI SUL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI FONDAZIONE OPERE PIE AGNESI: ASILO INFANTILE TEOLOGO AGNESI
IN FONDAZIONE OPERE PIE AGNESI – CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI
(Redatta in conformità all'art. 2501-quinquies c.c., per quanto applicabile)**

Indice

1. FINALITÀ DELLA PRESENTE RELAZIONE
2. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
 - 2.1. ENTE INCORPORANTE
 - 2.2 ENTE INCORPORATO
3. MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE
4. LO STATUTO DELLA FONDAZIONE RISULTANTE DALLA FUSIONE
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE
6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

1. FINALITÀ DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione dell'Organo Amministrativo (di seguito, anche solo, la Relazione illustrativa) della Fondazione Opere Pie Agnesi – Casa Di Riposo Paolo Agnesi (di seguito, anche solo, la Incorporante o Ente incorporante) è predisposta, ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* c.c., al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione di fusione per incorporazione (di seguito, anche solo, la Operazione) della Fondazione Opere Pie Agnesi – Asilo Infantile Teologo Agnesi (di seguito, anche solo, la "Incorporanda" o "Ente Incorporando") nella Fondazione Opere Pie Agnesi – Casa Di Riposo Paolo Agnesi.

Ai sensi dell'art. 2501 quinquies cod. civ., infatti, "l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione."

Tenuto conto che entrambi gli Enti non hanno scopo di lucro e non possono distribuire in nessun modo utili o riserve di utili, gli amministratori precisano che l'operazione non comporta l'attribuzione di diritti patrimoniali differenziati basati sul concetto di partecipazione.

Ne consegue che, l'Operazione di fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio di denaro.

La presente relazione accompagna il progetto di fusione per incorporazione inerente all'Operazione, così come predisposto dagli Organi Amministrativi della Fondazione Opere Pie Agnesi - Casa Di Riposo Paolo Agnesi e della Fondazione Opere Pie Agnesi - Asilo Infantile Teologo Agnesi.

2. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1 Ente incorporante

La Fondazione "Opere Pie Agnesi - Casa di Riposo Paolo Agnesi", con sede in Via Torino 124, Pontedassio (IM), C.F./P.I. 00396810087, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1711 del 18/12/2003 e iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 491 in data 18 dicembre 2003.

La Fondazione rappresenta la continuazione della storica Casa di Riposo Agnesi, nata dalla fusione (D.G.R. n. 636/1994) tra:

- il *Ricovero* fondato nel 1890 dal Teologo e Avv. Pier Luigi Agnesi, divenuto Ente Morale con R.D. del 25/03/1909;
- l'*Ospedale* istituito nel 1918 da Paola Agnesi in memoria del marito Paolo, anch'esso divenuto Ente Morale con R.D. del 03/08/1928.

Nel 1995 (D.G.R. n. 844/1995) l'IPAB "Casa di Riposo Teologo Agnesi - Paolo Agnesi" è stata raggruppata con l'IPAB "Asilo Infantile Teologo Agnesi", mantenendo patrimoni e personalità giuridiche distinti ma un unico Consiglio di amministrazione, assumendo la denominazione "Opere Pie Agnesi".

Con la trasformazione da IPAB a Fondazione (d.lgs. 207/2001 e r.r. 6/2003), l'ente ha acquisito personalità giuridica privata nel 2003, assumendo l'attuale denominazione e operando nella sede di Via Torino 124, immobile donato dall'Avv. Paolo Agnesi e successivamente ampliato.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (da ultimo approvato con decreto n. 269 del 20/01/2022), la Fondazione, senza scopo di lucro, svolge attività di interesse generale (art. 5 d.lgs. 117/2017), in particolare:

- prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali per anziani, con attenzione alla non autosufficienza;
- gestione di strutture residenziali e diurne per anziani e servizi domiciliari;
- assistenza a persone bisognose del territorio, anche in condizioni di disagio economico.

Il territorio di riferimento è il Comune di Pontedassio e le aree limitrofe.

La Fondazione può inoltre cooperare con enti pubblici e privati, stipulare convenzioni, partecipare alla creazione di soggetti con finalità analoghe, promuovere ricerca e formazione sulla non autosufficienza, organizzare eventi e svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto di principi di trasparenza e correttezza.

2.2 Ente incorporato

La Fondazione "Opere Pie Agnesi - Asilo Infantile Teologo Agnesi" (di seguito "Fondazione incorporanda"), C.F./P.I. 01356940088, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con D.G.R. n. 1712 del 18/12/2003 e iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 492 in data 18 dicembre 2003.

L'**Asilo Infantile**, fondato nel 1856 dal Reverendo Cavaliere Teologo Avv. Paolo Luigi Agnesi e riconosciuto Ente Morale con R.D. del 29/08/1856, rappresenta insieme al Ricovero Teologo Agnesi e all'Ospedale Paolo Agnesi una storica istituzione assistenziale al servizio della comunità di Pontedassio.

Nel 1995 (D.G.R. n. 844/1995) l'IPAB "*Asilo Infantile Teologo Agnesi*" è stata raggruppata con l'IPAB "*Casa di Riposo Teologo Agnesi – Paolo Agnesi*", mantenendo autonomia giuridica e patrimoniale ma condividendo il Consiglio di amministrazione sotto la denominazione "*Opere Pie Agnesi*".

Con la trasformazione da IPAB a Fondazione (d.lgs. 207/2001 e r.r. 6/2003), l'Asilo ha acquisito personalità giuridica privata nel 2003.

Secondo lo Statuto (da ultimo approvato con D.G.R. n. 786 del 15/07/2005), la Fondazione:

- cura ed educa i bambini dalla prima infanzia fino ai sei anni;
- garantisce l'ammissione gratuita ai minori provenienti da famiglie in difficoltà economica.

L'Asilo svolge inoltre un ruolo educativo e sociale per la comunità, promuovendo:

- **uguaglianza e inclusione**, rimuovendo ostacoli di natura economica, sociale o religiosa;
- **crescita culturale**, favorendo l'acquisizione dei diversi linguaggi;
- **valori etici**, come rispetto, partecipazione, collaborazione e solidarietà;
- **sviluppo psicologico**, sostenendo la formazione armonica della personalità.

Gli scopi istituzionali sono sostenuti dai beni patrimoniali originariamente destinati all'Asilo.

3. MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione è finalizzata a perseguire ragioni di ordine funzionale e strategico, tra le quali la semplificazione dell'assetto amministrativo e la conseguente razionalizzazione dei costi di gestione, nonché la riduzione dei tempi necessari all'espletamento degli adempimenti burocratici.

La concentrazione in un unico soggetto giuridico consentirà inoltre di consolidare in un solo bilancio le attività e le passività degli Enti coinvolti, favorendo un impiego più efficiente e coordinato delle risorse comuni per lo svolgimento di attività condivise, con

conseguente risparmio economico e un generale miglioramento dell'operatività e della funzionalità dell'organizzazione.

Dalla prospettata fusione potranno derivare, pertanto, rilevanti e significativi benefici. Primo fra tutti, la razionalizzazione dei costi amministrativi e gestionali, ottenuta tramite l'accentramento delle relative funzioni, con la conseguente implementazione di una struttura organizzativa più efficace, omogenea e dotata di maggiori livelli di efficienza. Tale processo, oltre a favorire economie di scala, permette di perseguire una migliore economicità della gestione complessiva e una maggiore tempestività nei processi decisionali.

Va inoltre ricordato che le Fondazioni partecipanti risultavano già, nel 1995, riunite sotto la comune denominazione *"Opere Pie Agnesi: Asilo Infantile Teologo Agnesi – Casa di Riposo Teologo Agnesi – Paolo Agnesi"*.

In questa prospettiva, la fusione in oggetto si configura non solo come un intervento razionale e necessario alla luce dell'evoluzione del contesto normativo e gestionale, ma anche come un ritorno coerente alla volontà originaria del Fondatore, contribuendo a preservarne e valorizzarne il patrimonio morale e materiale.

L'operazione consentirà, infatti, di evitare la dispersione del patrimonio generosamente devoluto e di garantirne un utilizzo unitario e maggiormente conforme alle finalità istituzionali cui esso era destinato.

4. LO STATUTO DELLA FONDAZIONE RISULTANTE DALLA FUSIONE

Lo Statuto che verrà adottato dalla Fondazione risultante dalla Fusione – che, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 42 bis e dall'art. 2501-ter cod. civ., è allegato sub A al Progetto di Fusione – si sostanzia nella riproposizione dello Statuto attualmente in vigore presso la Fondazione *Opere Pie Agnesi – Casa Di Riposo Paolo Agnesi*, con la previsione delle seguenti necessari modifiche.

La prima modifica riguarda l'art. 1 (Denominazione, sede e disciplina) che sarà del seguente tenore letterale:

"È costituito, ai sensi del D. Lgs 117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Fondazione "Opere Pie Agnesi" con sede legale in Via Torino n. 124, Pontedassio, Imperia.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la

locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico".

La seconda è più rilevante modifica, invece, riguarda l'art. 2 disciplinante "Finalità ed Attività".

Ciò, in quanto, la Fondazione risultante la fusione dovrà ricomprendere sia l'oggetto dell'incorporanda sia quella dell'incorporata.

Pertanto, l'art. 2 avrà il seguente tenore letterale:

- 2.1 "la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;*
- 2.2 la fondazione, ai sensi della lettera c) art. 5 D. Lgs 117/2017, offre interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale a tutela delle persone anziane, con particolare attenzione alla non autosufficienza, nonché a tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale;*
- 2.3 la Fondazione, in particolare, gestisce strutture per anziani, sia residenziali che diurne e svolge attività domiciliari a favore degli stessi e presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica e, sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginale e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico presenti sul territorio di Pontedassio;*
- 2.4 la Fondazione, inoltre, ai sensi della lettera d) art. 5 D.lgs 117/2017 provvede sia alla cura dei bambini sin dalla più tenera età sia all'educazione e all'istruzione, anche in via mediata, dei ragazzi di ambo i sessi, nonché ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e ricreativa;*
- 2.5 la fondazione promuove la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; può provvedere ad erogare borse di studio, organizzare mostre, ricerche ed attività sociali;*
- 2.6 la Fondazione provvede altresì a mettere a disposizione alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- 2.7 la Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può svolgere le seguenti ulteriori attività:*

- 2.7.1 *cooperare con associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi, nonché sottoscrivere con le stesse convenzioni che ne regolamentano i rapporti;*
- 2.7.2 *partecipare ad associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi, e, ove lo ritenga opportuno, partecipare alla costituzione dei soggetti anzidetti;*
- 2.7.3 *promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolgere attività di formazione sulle tematiche della non autosufficienza;*
- 2.7.4 *promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione;*
- 2.7.5 *svolgere e/o coordinare progetti di formazione anche in partenariato, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;*
- 2.7.6 *svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;*
- 2.7.7 *effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- 2.7.8 *svolgere attività di ricerca scientifica e di particolare interesse sociale.*

2.9 *La Fondazione garantisce il rispetto della dignità, dell'assistenza religiosa e della privacy."*

In particolare, vale la pena evidenziare fin d'ora che, per quanto riguarda le attività di cura, educazione ed istruzioni, il limite relativo "ai sei anni di età" è stato eliminato per le seguenti ragioni.

Negli ultimi anni l'asilo è stato gestito direttamente dal Comune di Pontedassio che, da solo, soddisfa tutte le esigenze della Comunità cui è rivolto. L'Amministrazione ha, inoltre, terminato l'edificazione di nuovo immobile da destinarsi ad Asilo Comunale.

Un eventuale secondo asilo (peraltro, a pagamento) rimarrebbe, verosimilmente, privo di utenza, risultando così inutile per la Comunità.

L'obiettivo è quello di dedicare l'immobile, ad attività di cura, istruzione ed educazione di ragazzi di ogni età, da svolgersi anche in via mediata. Al momento è stata comunque

stipulata una convenzione con l'Amministrazione comunale per adibire l'immobile ad asilo nido domiciliare.

Tale modifica, oltre a risultare conforme alle volontà dei Fondatori, permette di rendere la Fondazione meglio aderente ai bisogni odierni della Comunità di Pontedassio.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

La Fusione per incorporazione della Fondazione *Opere Pie Agnesi – Asilo Infantile Teologo Agnesi* nella Fondazione *Opere Pie Agnesi – Casa Di Riposo Paolo Agnesi* viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 settembre 2025, assunte quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 quarter cod. civ., in quanto applicabile.

La Fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio di denaro, in quanto gli Enti Partecipanti alla Fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro né prevedono la distribuzione degli utili e del patrimonio sotto qualsiasi forma.

Inoltre, non è prevista alcuna ipotesi di aumento del capitale sociale della Fondazione *Opere Pie Agnesi – Casa Di Riposo Paolo Agnesi* trattandosi di Fondazioni che, per loro natura, sono prive di capitale sociale.

Non è prevista altresì alcuna ipotesi di aumento del fondo di dotazione.

Il patrimonio dell'Ente incorporante verrà determinato sulla base del valore patrimoniale netto iscritto al 30 settembre 2025 dell'Ente incorporando.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 42 *bis*, IV comma e 2504 *bis* II comma cod. civ., la data degli effetti giuridici della fusione delle Fondazioni (soggetti non iscritti al Registro delle Imprese), decorre dal giorno dell'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 cod. civ. nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Liguria, ovvero dal giorno dell'iscrizione dell'Atto di fusione contenente lo Statuto della Fondazione risultante dalla fusione.

Alla Fondazione incorporante, unitamente agli altri beni e diritti, saranno trasferiti anche tutti i beni iscritti nei pubblici registri, appartenenti alla Fondazione incorporanda.

L'Atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eseguite a favore della Fondazione incorporante tutte le volture catastali, le trascrizioni nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti presso i competenti Uffici dei Registri immobiliari, del Pubblico Registro

automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato relativamente all'immobile sito in Pontedassio, in via Paolo Agnesi 10, censito al NCEU di Pontedassio Foglio 7 particella 256, cat. B/1, classe U, mq 1289, rendita catastale € 1.198,28.

All'esito della fusione e a decorrenza del momento in cui questa avrà effetto nei confronti dei terzi, la Fondazione incorporata cesserà di esistere e la Fondazione incorporante subentrerà, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo della prima, nonché in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro con il personale dipendente, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della medesima Fondazione Incorporante, dei relativi diritti ed obblighi.

Al personale dipendente della Fondazione incorporante si applicheranno le tutele e le disposizioni previste dall'art. 2112 cod. civ.

La fusione avverrà a valori di Libro in base alle situazioni patrimoniali chiuse al 30 settembre 2025 (Allegato B).

Ai fini dell'imputazione delle operazioni delle Fondazioni incorporate nella contabilità e nel bilancio della Fondazione incorporante, ai sensi del disposto di cui all'art. 2504 bis IV comma cod. civ., e ai fini fiscali, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 172 co. 9 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), gli effetti della fusione decorreranno contestualmente al manifestarsi degli effetti civilistici.

Imperia, 20 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione della

Fondazione Opere Pie Agnesi - Asilo Infantile Teologo Agnesi

Il Presidente

Olivieri Luciano

